

# **S T A T U T O**

## **ASSOCIAZIONE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI PISA**

## COSTITUZIONE

### **Art.1**

È costituita l' "Associazione Dirigenti di Aziende Industriali della provincia di Pisa", in breve "Federmanager Pisa"

L'Associazione non ha fini di lucro e aderisce a Federmanager (già Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali - FNDAI), e tramite essa alla Confederazione alla quale quest'ultima aderisce.

## SEDE - SCOPI - DURATA

### **Art.2**

L'Associazione ha sede in Pisa.

### **Art.3**

L'Associazione si propone di:

- a) porre al servizio del Paese tutte le energie individuali dei Soci e della categoria;
- b) rappresentare la categoria dei dirigenti industriali e dei quadri identificati all'art. 5 del presente Statuto nei confronti di tutte le istituzioni , autorità, enti pubblici e privati del Paese; difenderne gli interessi in campo sindacale, previdenziale e dell'assistenza sanitaria, nonché di promuovere ogni iniziativa che risulti opportuna a tale scopo; nominare o designare propri rappresentanti in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi vigenti;
- c) difendere e tutelare gli interessi generali e particolari dei Soci rappresentandoli nelle trattative per la stipulazione di contratti collettivi di lavoro riguardanti la categoria o i vari settori di essa;
- d) consigliare ed assistere, anche giudizialmente, i singoli Soci nelle loro controversie individuali e collettive che eventualmente sorgessero durante ed in conseguenza del loro rapporto di lavoro;
- e) curare l'assistenza morale e, compatibilmente coi mezzi di cui dispone, quella materiale dei Soci;
- f) promuovere ed attuare, favorendo la collaborazione fra i Soci, qualsiasi iniziativa di carattere tecnico e culturale tendente alla valorizzazione ed al perfezionamento della produzione industriale, nonché lo studio e la risoluzione di problemi di comune interesse per i Soci.

### **Art.4**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

## SOCI

### Art.5

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, tutti coloro che, in Aziende industriali o esercenti servizi direttamente interessanti l'industria, rivestono o hanno rivestito, con le limitazioni di cui all'ultimo comma del successivo art. 9, la qualifica di dirigente di azienda o di quadro ai sensi dell'art.2095 Cod.Civ.. Per quest'ultima categoria saranno iscrivibili soltanto i quadri ai quali si applichi un contratto collettivo sottoscritto da Federmanager o, in assenza di tale circostanza, i quadri le cui competenze ed attività siano riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa dall'art. 1, comma 1, sez. II dell'Accordo 22 dicembre 2010 tra Confapi e Federmanager (qui di seguito identificati come “**quadri apicali**”)

I dirigenti e i quadri apicali possono iscriversi all'Associazione territoriale Federmanager nella quale ritengono di realizzare meglio la loro presenza e partecipazione sindacale.

E' causa di non iscrivibilità all'Associazione l'essere iscritto ad altri sindacati di lavoratori subordinati o comunque svolgere attività contrarie agli scopi dell'Associazione stessa.

### Art.6

Per l'ammissione a Socio il dirigente o il quadro apicale deve presentare domanda per scritto all'Associazione allegando la documentazione relativa al suo rapporto di lavoro ed alle funzioni svolte nell'azienda.

### Art.7

Sulla ammissione a Socio di cui al precedente art.6 e sull'accoglimento della domanda di cui all'ultimo comma del successivo art.9 decide il Presidente dell'Associazione informandone il Consiglio.

Contro l'eventuale decisione negativa del Presidente dell'Associazione, l'interessato può far ricorso, entro un mese dalla data della comunicazione, al Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa, il quale delibera definitivamente.

### Art.8

L'iscrizione impegna il Socio a tutti gli effetti statutari per il periodo di un anno solare e l'impegno si rinnova tacitamente di anno in anno se non vengono rassegnate le dimissioni, entro il 30 settembre, a mezzo di lettera raccomandata.

Le iscrizioni ad anno iniziato sono impegnative per il Socio fino alla fine dell'anno solare successivo ed il pagamento dei contributi decorre dal mese in cui viene accettata la richiesta di ammissione.

Tuttavia i soci che, cambiando destinazione, fossero portati ad iscriversi in organizzazioni analoghe, possono, per accordi fra le due organizzazioni, conseguire il passaggio immediato.

Oltre al contributo associativo annuale è facoltà dell'Associazione stabilire una tassa d'iscrizione "una tantum".

La posizione associativa non è suscettibile di negoziazione né di valutazione o rivalutazione economica o patrimoniale.

La posizione associativa è strettamente personale e intrasmissibile a terzi a qualsivoglia titolo anche in caso di scioglimento o di estinzione per qualsivoglia motivo dell'Associazione e di evoluzione totale o parziale del suo patrimonio o di suoi diritti e obblighi a terzi.

Parimenti la posizione associativa si estingue in caso di fusione o incorporazione dell'Associazione in altre strutture, di scissione anche parziale della stessa, di conferimento totale o parziale delle sue attività e passività, di trasformazione della sua struttura giuridica e in ogni ulteriore fenomeno in cui si possa ravvisare una sostanziale modifica soggettiva dell'Associazione.

### **Art.9**

La qualità di Socio si perde :

- a) per dimissioni, le quali non esonerano però il Socio dagli impegni assunti ai termini dell'articolo precedente;
- b) per la perdita della qualifica di dirigente o quadro apicale, fatto salvo quanto stabilito all'ultimo comma;
- c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi morali o disciplinari;
- d) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per morosità.

La perdita della qualità di Socio, nei modi previsti alle lettere b) e c) del presente articolo, fa cessare senz'altro anche gli obblighi del Socio verso l'Associazione.

Il Socio che cessa dalla qualifica di dirigente o quadro apicale può, a propria domanda, continuare a rimanere iscritto all'Associazione stessa sempre che non svolga attività lavorativa subordinata con altra qualifica o comunque incompatibile, nel caso del quadro apicale, con quanto espresso all'art. 5, primo comma, dello Statuto.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art.10**

Sono Organi dell'Associazione :

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) la Giunta Esecutiva
- d) il Presidente
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti
- f) il Collegio dei Probiviri

Gli Organi di cui ai sopraindicati punti b), c), e) e f) dovranno essere composti per almeno il 70% da dirigenti mentre ai quadri apicali sarà riservata una quota, comunque non superiore al 30%, da determinarsi in base al numero di quadri apicali iscritti all'Associazione.

La stessa composizione, nei termini stabiliti all'art. 13, viene applicata per l'Assemblea.

### **Art.11**

L'Assemblea dell'Associazione è costituita da tutti i Soci dell'Associazione stessa in regola con il versamento dei contributi.

In essa ogni Socio ha diritto ad un solo voto; potrà però farsi rappresentare all'Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta. Ogni Socio comunque non potrà essere portatore di più di cinque deleghe.

### **Art.12**

L'Assemblea :

- a) determina le politiche e gli indirizzi dell'Associazione;
- b) esprime pareri, formula proposte e delibera su eventuali questioni di particolare importanza poste all'ordine del giorno;
- c) approva i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione;
- d) determina, nel rispetto dei valori minimi indicati da Federmanager, la misura dei contributi associativi;

- e) elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, e il Collegio dei Probiviri;
- f) approva le modifiche al presente Statuto.

### **Art.13**

L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, almeno una volta ogni anno entro il 1° semestre per l'espletamento dei compiti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente, nonché ogni 3 anni per le elezioni di cui alla lettera e).

E' convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo creda opportuno o quando ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei Soci dell'Associazione o per l'approvazione di modifiche statutarie o per lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata con anticipo di almeno 15 giorni sulla data stabilita.

La convocazione avviene per invito personale ai soci a mezzo lettera o fax o email o altro mezzo di comunicazione utile oppure tramite pubblicazione sulla cronaca cittadina di almeno un quotidiano tra i più diffusi della provincia.

### **Art.14**

L'Assemblea è valida, fatta eccezione per le delibere straordinarie, con la presenza personale o per delega, in prima convocazione, della metà più uno degli iscritti ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione può essere indetta anche nella stessa giornata.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Fermo quanto stabilito al successivo comma, per la validità delle deliberazioni da assumere con assemblea straordinaria, tra cui quelle che comportano modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione, è necessario l'intervento di almeno la metà più uno dei dirigenti iscritti in prima convocazione, e di almeno il 30% dei dirigenti iscritti in seconda convocazione. In entrambi i casi è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. È ammessa, in via alternativa, la facoltà di ricorrere al "referendum" (con lettera, fax, email o altro mezzo di comunicazione utile), fermo restando la necessità della partecipazione di almeno il 30% dei dirigenti iscritti ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Sia in prima che in seconda convocazione, ordinaria e straordinaria, i dirigenti presenti rappresentano almeno il 70% dei partecipanti mentre la pesatura dei quadri apicali presenti, in termini di rappresentanza, viene determinata in base ai criteri stabiliti al successivo comma.

Ai quadri apicali sarà riservata una quota corrispondente alla percentuale, con un iniziale sbarramento minimo del 10%, di quadri apicali iscritti rispetto al numero complessivo di Soci

iscritti. Resta inteso che la quota di rappresentanza dei quadri apicali non potrà, in ogni caso, superare il 30%.

Resta espressamente inteso che anche nel caso di ricorso al referendum trova applicazione il criterio di determinazione della partecipazione tra dirigenti e quadri apicali precedentemente esposto.

Le votazioni per le cariche sociali devono avvenire a scheda segreta; tutte le altre votazioni possono essere fatte per appello nominale oalzata di mano.

Per le operazioni ed incombenze elettorali l'Assemblea nominerà tra i presenti una Commissione Elettorale composta da tre persone che non siano né candidati né membri di alcun organo elettivo dell'Associazione. Esse eleggeranno al loro interno il Presidente della Commissione Elettorale.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Art.15**

Il Consiglio Direttivo è composto da 10 Soci ripartiti tra dirigenti e quadri apicali nella misura stabilita dall'art. 14.

Il rapporto dei componenti il Consiglio fra soci in servizio e pensione deve possibilmente corrispondere a quello degli iscritti.

Il Consiglio è eletto separatamente tra i Soci dirigenti ed i Soci quadri apicali, ciascuno per la sua quota di partecipazione, attenendosi alle seguenti inderogabili norme:

- a) votazione a schede segrete;
- b) lista unica di candidati in ordine alfabetico;
- c) possono presentarsi come candidati i Soci, iscritti all'Associazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione ed in regola con il versamento dei contributi;
- d) ogni candidatura dovrà essere presentata da almeno 3 Soci : ciascun Socio non può presentare un numero di candidati superiore al numero dei Consiglieri eleggibili;
- e) ciascun Socio non può votare un numero di candidati superiore al numero dei Consiglieri eleggibili;
- f) non potranno risultare eletti membri appartenenti alla stessa azienda per un numero superiore ad 1/3 dei Consiglieri eleggibili;
- g) in caso di parità di voti, si terrà conto della maggiore anzianità associativa.

### **Art.16**

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) promuove, attua e delibera le iniziative e i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente Statuto;
- c) sottopone all'approvazione dell'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto;
- d) elegge, tra i propri membri, nell'ordine il Presidente, il Vice Presidente.  
Il Presidente e il Vice Presidente non possono essere entrambi dirigenti pensionati, salvo indisponibilità di candidati in servizio.
- e) nomina, fra i propri membri, il Tesoriere e gli altri 2 componenti della Giunta Esecutiva di cui all'art.18; per particolari o specifiche esigenze può costituire Commissioni, Gruppi di lavoro, ecc. con funzioni di consulenza e ausilio tecnico;
- f) approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo, proposto dalla Giunta Esecutiva e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea; amministra e cura il patrimonio sociale;
- g) designa i delegati dell'Associazione alle Assemblee ordinaria e straordinaria della Federazione Nazionale;
- h) designa i rappresentanti dell'Associazione nell'Unione Regionale Dirigenti Aziende Industriali della Toscana;
- i) designa i rappresentanti dell'Associazione in Enti pubblici o privati, Istituti o Organizzazioni aventi carattere o interesse provinciale o regionale ecc. a cui l'Associazione partecipa;
- l) provvede all'assunzione del Segretario e ne regola il rapporto ove tale funzione non venga direttamente affidata ad un componente del Consiglio;
- m) esercita, in caso d'urgenza, i poteri dell'Assemblea con riserva di ratifica da parte di questa.

Per le elezioni di cui alle precedenti lettere d), e) è obbligatorio il ricorso allo scrutinio segreto.

Il Consiglio resta in carica per un triennio ed i suoi componenti possono essere rieletti.

### **Art.17**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri. In caso di omissione del Presidente, vi provvede il Presidente del Collegio dei Probiviri. Le riunioni sono valide quando intervengono non meno di 6 componenti il Consiglio.

La convocazione del Consiglio avviene di norma per email o, in caso di necessità, con altro mezzo di comunicazione utile.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti dei presenti.

A parità di voti prevale la parte alla quale accede il voto di chi presiede.

Nel caso di dimissioni, decadenza o decesso di un Consigliere la sostituzione avverrà con il Socio che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti al Consiglio nelle votazioni precedenti rispettando peraltro la proporzione e le limitazioni di cui al precedente art.15.

In caso di parità di voti, subentrerà il più anziano di iscrizione associativa.

## **GIUNTA ESECUTIVA**

### **Art.18**

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere e da 2 componenti eletti dal Consiglio fra i propri membri.

La Giunta deve riunirsi almeno una volta ogni due mesi.

La convocazione della Giunta avviene di norma per email.

Le riunioni sono valide quando intervengono non meno di 3 componenti la Giunta.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti dei presenti.

A parità di voti prevale la parte alla quale accede il voto di chi presiede.

Sono compiti della Giunta :

- a) dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) proporre al Consiglio Direttivo ogni provvedimento ritenuto necessario per il conseguimento degli obiettivi statuari e la realizzazione dei programmi dell'Associazione;
- c) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi dei dirigenti da designare, in rappresentanza dell'Associazione, nel Consiglio Regionale, in quello Nazionale, nonché in Enti e Organismi a carattere o interesse regionale o nazionale;
- d) proporre al Consiglio Direttivo il bilancio annuale preventivo e consuntivo, predisposto dal Tesoriere;
- e) proporre al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario;
- f) provvedere ad ogni altra incombenza che gli venisse affidata dal Consiglio Direttivo.

La Giunta Esecutiva può adottare, in casi d'urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre al Consiglio stesso, per la ratifica, nella sua prima successiva seduta.

## **PRESIDENTE**

### **Art.19**

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva.

Rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che di fronte ai terzi, sottoscrive, disponendone l'esecuzione, le deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, vigila e cura l'osservanza della disciplina ed adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dai competenti organi sociali. In particolare partecipa alle trattative sindacali e interviene, anche in giudizio, nelle controversie collettive e individuali di lavoro.

In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente può essere revocato a richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo e col voto favorevole di due terzi dei membri in carica, nei seguenti casi :

- a) mancata esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) svolgimento di azioni in contrasto con gli interessi dell'Associazione e le direttive del Consiglio.

## **SEGRETARIO**

### **Art.20**

Il Segretario esplica nell'Associazione la propria attività alle dirette dipendenze del Presidente.

Il Segretario collabora per l'esecuzione dei programmi e la realizzazione degli obiettivi fissati dagli organi deliberanti.

Predisporre ogni adempimento necessario al buon funzionamento degli organi sociali.

Gestisce operativamente i servizi dell'Associazione.

Assiste alle adunanze assembleari e alle riunioni di tutti gli organi sociali curando la compilazione dei relativi verbali.

## **COLLEGIO REVISORI DEI CONTI**

### **Art.21**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti col compito di sorvegliare la gestione amministrativa dell'Associazione eseguendo frequenti verifiche contabili e di cassa.

I Revisori dei Conti devono inoltre riscontrare l'esattezza del bilancio consuntivo e controfirmarlo.

I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea contestualmente e con la stessa procedura e gli stessi criteri dei Consiglieri.

I componenti del Collegio nominano al proprio interno il Presidente.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Revisore, gli subentra il primo dei non eletti in graduatoria.

I Revisori possono partecipare, senza voto deliberativo, alle sedute del Consiglio Direttivo ed il Presidente del Collegio anche a quelle della Giunta.

Il Collegio resta in carica per un triennio ed i suoi componenti possono essere rieletti.

## **TESORIERE**

### **Art.22**

Il Tesoriere è responsabile congiuntamente con il Presidente degli atti di gestione economica e finanziaria dell'Associazione in conformità alle deliberazioni del Consiglio.

Congiuntamente con il Presidente, o con altro Consigliere a ciò delegato dal Presidente, firma gli ordinativi di incasso e quelli di pagamento.

## **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

### **Art.23**

Il Collegio dei Probiviri è formato da 3 componenti eletti dall'Assemblea contestualmente e con la stessa procedura e gli stessi criteri dei Consiglieri.

I componenti del Collegio nominano al proprio interno il Presidente.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Proboviro effettivo, gli subentra il primo dei non eletti in graduatoria.

I Proviviri possono partecipare, senza voto deliberativo, alle sedute del Consiglio Direttivo, ed il Presidente del Collegio anche a quelle della Giunta.

Il Collegio ha il compito :

- di dirimere le controversie tra i Soci;
- di decidere sulle impugnative riguardanti la legittimità statutaria delle decisioni assunte dagli organi dell'Associazione;
- di vigilare sull'osservanza dello statuto, dando comunicazione al Consiglio delle accertate inosservanze;
- di decidere in via definitiva sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari comminate dall'Associazione ai sensi del successivo art. 26;
- di procedere al controllo formale delle candidature per le elezioni degli organi dell'Associazione.

Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario.

Il Collegio è autonomo e indipendente e il suo operato è insindacabile; le sue decisioni sono definitive e inappellabili.

Il Collegio resta in carica per un triennio ed i suoi componenti possono essere rieletti.

## PATRIMONIO SOCIALE -BILANCI

### Art.24

Il patrimonio sociale è formato :

- dalle quote di iscrizione;
- dai beni e valori che per qualsiasi motivo venissero devoluti all'Associazione;
- dai residui di ogni gestione annuale.

L'Associazione non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di legge.

Gli esercizi dell'Associazione Federmanager chiudono al 31 dicembre di ciascun anno solare. Entro quattro mesi dalla data di chiusura, il Consiglio predispose, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio consuntivo, comprensivo del rendiconto economico e dello stato patrimoniale, nonché il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

## **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **Art.25**

L'Associazione si scioglie previa deliberazione motivata dall'Assemblea straordinaria per i seguenti motivi :

- a. eventuali disposizioni legislative;
- b. fusione con ente analogo di carattere nazionale o regionale;
- c. determinata volontà di almeno metà più uno dei soci espressa con voto palese o con delega, oppure a mezzo referendum. Per ciascun socio le deleghe ammesse sono cinque

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto alla Federmanager o ad altra associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero in mancanza, a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La deliberazione di scioglimento deve indicare la destinazione del patrimonio sociale residuo e la nomina di eventuali liquidatori.

## **SANZIONI DISCIPLINARI**

### **Art.26**

Le sanzioni disciplinari che possono essere prese a carico dei Soci sono :

- a) il richiamo scritto;
- b) la sospensione temporanea da ogni attività sociale;
- c) la espulsione dall'Associazione.

### **Art.27**

Il Consiglio Direttivo può applicare il richiamo scritto al Socio, qualora questi non ottemperi, con la dovuta diligenza, agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dalle istruzioni e deliberazioni dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione temporanea del Socio da ogni attività sociale, nel caso in cui questi sia colpevole di recidiva delle mancanze che dettero motivo a precedenti censure o sospensioni o abbia commesso atti o mancanze che rechino nocumento al prestigio ed agli interessi materiali o morali dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la espulsione del Socio, per gravi ed eccezionali motivi che rendano incompatibile la sua partecipazione all'Associazione.

Contro le sanzioni disciplinari l'interessato ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri. La decisione del Collegio è inappellabile.

## **INCOMPATIBILITÀ' E DECADENZA DELLE CARICHE**

### **Art.28**

Ogni carica negli organi individuali o collegiali dell'Associazione è incompatibile con:

- a – ricoprire cariche di carattere sindacale in organizzazioni imprenditoriali;
- b – assolvere a incarichi in azienda o all'esterno con funzione di controparte dei dirigenti. A tali effetti gli ordini ed associazioni professionali non sono considerate organizzazioni sindacali.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione, dell'Unione Regionale, della Federmanager, della CIDA e degli Enti collaterali territoriali e nazionali.

Le azioni di accertamento delle incompatibilità del presente articolo sono di competenza del Collegio dei Probiviri che potrà agire anche d'ufficio.

Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Qualora i membri degli organi collegiali per il mandato in corso non intervengano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive o, comunque, nel corso dell'anno totalizzino più di cinque assenze, il Consiglio Direttivo può deliberarne la decadenza dalla carica.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.29**

Tutte le cariche ricoperte dai Soci nell'Associazione sono gratuite; il Consiglio può deliberare casi, modalità ed entità di rimborsi per spese effettivamente sostenute.

I Soci che sono stati chiamati a far parte del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri in sostituzione o in aggiunta di altri Soci che, per qualsiasi motivo, non hanno portato a compimento il loro mandato, rimangono in carica soltanto per il periodo di tempo che vi sarebbero rimaste le persone sostituite.

▲▲▲

**(Approvato nell'Assemblea Straordinaria del 15 giugno 2012).**